

IL PAPIRO GIUDIZIARIO -CATTAOUI- E IL MATRIMONIO DEI SOLDATI ROMANI

Nella Rivista Egiziana - Anno VI N. 23 (Alessandria d' Egitto - 1894) pag. 529-533, il signor D.^r G. Botti pubblicava un articolo contenente l'edizione di un papiro giuridico, che io credo utile qui riprodurre, facendolo seguire da brevi osservazioni.

“ Il papiro “Cattaoui,, attualmente misura ottanta centimetri di lunghezza per 22 di altezza: ma dovè in origine avere almeno una lunghezza di 0^m92. È scritto nel *recto* e nel *verso* in lingua greca giudiziaria. L'età del manoscritto è certa: il *recto* è dell'anno 5° di Antonino il Pio, a. 142 d. C.: il *verso* o dell'istesso anno, o posteriore di poco. Ignoro la provenienza. Il motivato delle sentenze del *recto* si riferisce a soldati di cavalleria romani degenti presso Ouadi-Halfa; ma un passo del *verso* si riporta a fatti avvenuti nel Fajoum e precisamente nel nomo di Arsinoe. Può ritenersi adunque che il papiro sia stato trovato nel Fajoum, miniera inesauribile di documenti ufficiali d'ogni epoca.

“ Il *recto* conserva cinque colonne di testo. Manca il principio; poco resta della prima colonna, quasi integra la seconda, sufficientemente conservate le altre. I documenti giudiziarii sono cinque. Del primo è impossibile precisare la natura e la importanza; ma si capisce che si ha sotto gli occhi un resto di sentenza in materia civile:.....

ταύτας ἀντὶ, ἀποδοῦναι δὲ κατὰ τὴν δευτέραν διαγραφὴν (ἐκ τῶν ε 3· κρατεῖσθαι οὐ δύναται (κῆν) ὁ οἶκος δίκαια τούτων ἔχουσῶν.... ἐμέλλου ἀξιούντος τι ἐπικριθῆναι αὐτ(ῶ) ἐκ τῶν) τῆς ὑφαιρέσεως. Πρὸς τὴν.... Οὐλπίος Ἀσκληπιάδ(ης) γενόμενος ἑπαρχος (σ)πείρης δευτέρας'Ι.....'Ο ἱερεὺς καὶ ἀρχιδικαστὴς εἰάν τ(ι)νας ἐναργεῖς ἀποδ(ε)ίξεις ἔχης .νν ε... ε... ἀμοὺς οἰ... σου.

“ Il dispositivo della sentenza si riferisce a diversi punti in questione, specialmente sulla legalità d' un matrimonio contratto da un soldato di cavalleria romana morto probabilmente sotto le armi in Nubia, dove stanziavano squadroni di cavalleria Iturea ed Ispana. L' eredità è invocata dalla vedova pel figlio nato da questo connubio, che la legge romana pare non riconoscere affatto.

“ Alla linea medesima della seconda colonna si incomincia un'altra sentenza: anche questa in materia di legittimità di figli nati da soldati romani nel tempo del loro servizio nella Nubia. Il procedimento giudiziario data dal regno di Trajano e probabilmente avanti l'anno 115 di Cristo.

(L. Τρ)αῖανου, φαῶφι ἐβδόμη καὶ εἰκάδι. Λονγίνου τ(οῦ)..... εἰπόντος Ῥωμ(αῖ)ον εαυτὸν ὄντα ἐστρατ(εῦσθαι ἐν) σπείρη πρώτῃ Θηβαίων ὑπὸ Σεουῆ(ρον), συγκακνεῖναι δὲ ἐν τῇ στρατείᾳ γυν(αικ)ι Ῥωμαία, ἐξ ἧς πεπαιδοποιῆσθαι Λον(γί)νον Ἀπολλινάριον καὶ Λονγίνον Πομπώ(ν)ον, οὗσπερ ἀξιοὶ ἐπικριθῆναι.

Λοῦ(πος λα)λήσας μετὰ τῶν νομικῶν εἶπεν:..... εἶναι δύο ἐκ Ῥωμαίας etc.

“ Inutile il resto della sentenza, che è troppo lacunoso. Il connubio è avvenuto fra Longino cittadino romano militante nel primo squadrone di cavalleria Tebana ed una donna che egli dice cittadina romana. Ne sono nati due figli: Longinio Apollinare e Longinio Pomponio. Questione prima: il matrimonio era legale? Questione seconda: Apollinare e Pomponio sono essi figli legittimi e conseguentemente cittadini romani ed eredi secondo la legge romana? Il magistrato non ammette la romanità della convivente od almeno che siano proprio di lei (lontana probabilmente dal marito che militava in Nubia) i due figli.

“ Colla terza colonna s'incomincia una sentenza nell'affare di

Khrôtis vedova di Giulio Marziano soldato di cavalleria romana, primo squadrone Tebano, di guarnigione alla frontiera della Nubia. L'affare è giudicato ai dieci di Paoni, l'anno 115 dell'era nostra.

“ La vedova è rappresentata dal rettore Filosseno. Ecco l'espositivo della sentenza:

Λ ιη Τραιανοῦ, Παῦνι ι.

Χρωτίδος διὰ Φιλοξένου ῥήτορος εἰπούσης ἀσπὴν ἑαυτὴν οὖσαν συνελλυθῆναι Εἰσιδώρω ἀστῶν μετὰ ταῦτα δὲ στρατευσαμένου ἐκείνου εἰς Χώρτην ἐσχηκῆναι ἐξ αὐτοῦ υἱὸν Εἰσιδώρον, περὶ οὗ ἐντυγχάνει ἀξιούσα, εἰ ἡμελήθη ἀπαρχὴν αὐτοῦ ἀποτεθῆναι. “Ὅτι δὲ υἱὸς ἐστὶν ἐκείνου, ἐγὼ διαθήκης, ἣν ἔγραψε, φανερὸν εἶναι κληρονόμον γὰρ αὐτὸν τῶν ἰδίων ἀπολελοιπέναι.....

“ Khrôtis si dice cittadina; parmi si debba intendere ch'essa ha la cittadinanza alessandrina. Essa ha sposato un cittadino alessandrino, di nome Isidoro. Il felice marito viene incorporato nella cavalleria romana, squadrone tebaico, e diventa Giulio Marziano Isidoro. Il suo squadrone è mandato a stanziare al forte di Cortis, al confine della Dodecaschene. La derelitta ha un figliuolletto cui dà il nome d'Isidoro. Il marito muore, lasciando Isidoro iunior erede dell'asse paterno. L'avvocato sostiene che il piccolo Isidoro è per testamento erede dell'asse di Giulio Marziano Isidoro: dunque è figlio legittimo di Giulio Marziano Isidoro e di Khrôtis.

“ Filone, il giudicante, ordina la lettura del testamento e decide:

« ἀναγνωσθείσης διαθήκης Ἰουλίου Μαρτιανοῦ στρατιώτου σπείρης πρώτης Θηβαίων, (spazio) Λούπος λαλήσας μετὰ τῶν (νομιχῶν) εἶπεν Ὅυκ ἐδύνατο Μαρτ(ιανὸς) στρατευόμενος νομιμὸν υἱὸν ἔχ(ειν), κληρονόμον δὲ αὐτὸν ἔγραψεν νομί(μως). »

“ Cioè “ non poteva Marziano, quando era soldato, avere un figlio legittimo; tuttavia lo lasciò erede legalmente,,.

“ Così il povero Isidoro non ebbe per diritto di nascita la cittadinanza alessandrina: Crotis passò per concubina; il di lei figlio fu tuttavia erede legittimo perchè il matrimonio illega-

le fu equiparato ad una società con comunanza di beni, *γαμικὸν συμβόλαιον*.

“ Alla linea 16.^a l'idiologo *Eudemone*, probabilmente l'istesso a cui si riferisce l'iscrizione 2492 del nostro Museo, giudica nell'anno V di Antonino, 142 d. G. C., in materia di matrimoni legittimi. La sentenza accenna a' rescritti del *potentissimo Eliodoro*, confermandoci così che C. Avidio Eliodoro era ancora prefetto dell'Egitto nell'anno 142, e dandoci notizia che in quell'anno, con apposita decisione ed in appello, aveva regolato certi punti contestati in materia di matrimonio di militari e di eventuali diritti alla cittadinanza alessandrina.

⌊ ε Ἐπιτομή τοῦ κυρίου, ἐπαγομένων γ, προσελθόντων Ὀκταουίου Οὐάλεντος (καὶ) Κασίας Σεκούνης, πρὸ μιᾶς ὑπερτεθε(ιμένων. τὸ διαβούλιον) Ἐνδαίμων βουλευσάμενος σὺν τοῖς παρα(μύ)νοις εἶπεν.

Καὶ ἐχθὲς εὐθύς ὑπομνημάτων τοῦ κρατίστου Ἡλιοδώρου ἀναγνω(σθ)έντων καὶ τῆς αἰτίας δι' ἣν ὑπερέθε(γτο), δί(κ)ης γενομένης ἰδεῖν περὶ ἀπνηγορε(υμέν)ου πράγματος ἐντυχούσαν τὴν μητέρα ἀστὴν(?) το...ἀστοῦ τοῦ καὶ σημεῖον ἐντυχῶν τοῖς εἰς τοῦτο (δια)φέρουσιν πράγμασιν, βεβαιῶ ὃ ἐχθὲς ὑπελάμ(βανον). Ἐξερχομένου εἴτε ἐν τάξει, εἴτε ἐν σπείρα, εἴτε ἐν εἰλῇ ὃ γεννηθεῖς οὐ δύναται εἶναι νόμιμος υἱός. Μὴ ὦν δὲ νόμιμος υἱὸς τοῦ πατρὸς ὄντος Ἀ(λεξ)ανδρέως Ἀλεξανδρεὺς οὐ δύναται εἶναι. Ὁ παῖς οὕτως γεγέννηται τῷ Οὐάλεντι. Στρατευομένου ἐν σπείρα ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἐστίν. Εἰσαχθῆναι εἰς τὴν πολιτείαν τὴν Ἀλεξανδρέων οὐ δύναται.

“ Cioè, a un dipresso: *et omissis omittendis*: “ Io confermo „ quello che pur ieri ho deciso. Il figlio di uno che si trova fuori „ o nello squadrone o nel distaccamento o nell'ala, non può esser „ legittimo. Non essendo figlio legittimo d'un padre che è cittadino „ alessandrino, egli non può essere cittadino alessandrino. Tale „ è il figlio che è nato a Valente: è il figlio di uno che milita- „ va in un distaccamento. Non può essere iscritto nella cittadinan- „ za di Alessandria.

“ Come si vede, il magistrato romano è d'una logica inesorabile.

“ L'ultima colonna del *recto* contiene una sentenza dell'*idiologo* Giuliano, meno leggibile, ma più completa.

Ἰδιουλόγου Ἰουλιανοῦ.

Ἐτους κ' Ἀδριανοῦ τοῦ κυρίου, Ἰαθυρ κς.

Σαραπίωνος Ἀπολλωνίου καὶ Ἀρωίσις (?) Ἀθηνοδώρου (κατ)ηγορούντων Κορνηλίας δι' Ἀπολλωνίου πρεσβυτέρου ῥήτορος καὶ παρὰ νόμῳ κυρ(ιεύειν) ἀνδραπόδων Ζ καταστα(θέν)των αὐτῇ ὑπὸ Ἀκουτιανοῦ...κλ)ηρονομικοῦ ἐν τῷ συνβιώσει χρόνῳ, καὶ Θέανος ῥήτορος παρισταμένου τῇ Κορνηλία φάσκοντος τὸν οἶκον νόμιμον γεγενέαι. στρατενομένῳ γὰρ συμβεβληκέναι τῷ Ἀκουτιανῷ, καὶ τὰ ἀνδράποδα ταῦτα μ' ἐωνήσθαι.

Ἄναγιώσκοντος τελωνεῖαν Μούσης σὺν ὑποστίθῳ ἐπὶ τοῦ δωδεκάτου ἔτους καὶ Δάφνης ἐπὶ τοῦ ἰθ' οἰκογενείας δὲ θρεπτοῦ καὶ συντρόφου φάσκοντος.

Σαραπίωνος ῥήτορος παρισταμένου αὐτῇ Σε(ου)ῆρον ὑποστίθιον εἶναι ἐκ Μούσης γεγόμενον Ἐλπιδοφόρου δὲ οἰκογενείας (μ)ε ἔχειν, τοῦτο δὲ ἐπὶ πολλῶν φιλεῖν γίνεσθαι, μὴ γὰρ παῖ(δας) ἐκ οἰκογενείας γίνεσθαι,

Ἰουλιανὸς τὸ κατὰ τὴν..... καὶ ἀνδράποδον καὶ οὐ με ἐπὶ υ οἰκογένειαν..... κυρια..... καὶ τὰ ἄλλα σοι ἀνίμμι, ἀξιούσης αὐτῆς ἀποδοθῆναι τὸ δάνειον, ὃ ἔσχεν παρ' αὐτῆς Ἀκουτιανός, ἄρα ἐπὶ παρακαταθήκῃ, καὶ ἀναγιωσκούσης τὰ γράμματα.

Τοῦ δὲ κατηγόρου λέγοντος τοῦτο εἶναι γαμικὸν συμβόλαιον, τοὺς γὰρ στρατενομένους οὕτως συμβάλλειν.

Ἰουλιανὸς τὸ..... δάνειον ἐκβάλλω ἐκ παρανόμου γάμου γεγόμενον.

“ *L'idiologo dell'anno 136 di Cristo è Giuliano. Cornelia vedova del soldato Acuziano rappresentata dal retore Teone è attaccata da Sarapione ed Aroisis (rappresentati dal retore Apollonio Seniore) per possesso illegale di sette schiavi.*

“ Se bene hō compreso il sistema della difesa, la donna Cornelia sostiene che Acuziano fu di lei marito con comunanza di beni; ch' ella stessa comprò Dafne, Musa e gli altri schiavi. Musa quando fu comprata aveva un maschiotto, il quale in appresso avrebbe potuto nel contubernio servile aumentare la famiglia. Il figlio di Musa appartiene dunque a Cornelia. Il magistrato giudicando respinge ciò che è il fondamento della difesa,

ciò che il matrimonio tra Acuziano e Cornelia sia legale e ne infirma i conseguenti.

“ Così tutte le sentenze contenute nel *recto*, benchè slegate fra loro, vertono tutte sulla illegittimità di contratto matrimonio per militari in servizio.

“ Nel *verso* una minuta in sette colonne poco leggibili pare si riferisca alle pratiche di legge fatte in conseguenza della sentenza di Giuliano, e che tutto si passi nel nome di Arsinoe.

“ Debbo speciali ringraziamenti al signor Alessandro Max de Zogheb per avermi ottenuto dal signor Cattoui il permesso di fare uso di questo importante documento: moltissimi poi al Prof. I. Stravidès, il ben noto ellenista, per l'aiuto prestatomi fraternamente per la sincera ricostituzione del testo. „

Ho voluto riprodurre tutto l'articolo del D.^r Botti, perchè il modo frammentario, col quale i testi vi sono inseriti, difficilmente permette di ricongiungerli e di pubblicarli altrimenti, senza rivedere il papiro originale. Ma con ciò non ho voluto significare che io accetti tutte le interpretazioni date dall'egregio D. Botti, per quanto ingegnose. Così p. es. il confronto coi papiri berlinesi.¹⁾ dimostra, che nell'ultimo frammento si tratta di una di quelle forme, di cui si solevano rivestire le doti, nelle unioni dei militari; nè il contratto nuziale, di cui è cenno nel frammento stesso, deve interpretarsi nel senso di una comunione di beni, ma bensì nel senso di contratto dotale.

Del resto io debbo candidamente confessare, che più d' un punto mi riesce poco intelligibile.

^ Ciò che vi è di comune nelle varie controversie risolte nei giudizi conservatici in questi papiri, è la nullità del matrimonio dei militari, che dà luogo anche alla invalidità della costituzione di dote, e la illegittimità dei figli nati durante la milizia del

1) *Aegyptische Urkunden aus den Museen Berlin*, fasc. 5 n. 114. Conf. DARESTE nella *Nouvelle Revue hist. de droit* 1894 p. 687.

padre. Ci è così richiamata con nuovi importantissimi documenti la questione del matrimonio dei soldati romani, la quale, sebbene oggi sembri quasi affatto trascurata dagli scrittori di diritto romano privato e di storia del diritto romano ¹⁾, è stata ed è tuttora molto dibattuta tra gli scrittori di antichità romane. Io non intendo dar qui una completa bibliografia sull'argomento; ma credo che non riusciranno sgradite al lettore alcune indicazioni. Tra i più recenti sono da consultare specialmente: MOMMSEN *Corpus inscriptionum latinarum* III p. 906 seg. e *Supplementum* fasc. 3 p. 2011; WILMANN'S *Commentationes in honorem Th. Mommseni* p. 201 seg. e *Corpus inscriptionum latinarum* VIII p. 284 segg.; MISPOULET *Le mariage des soldats romains* (*Revue de Philologie* 1884 p. 113 segg. riprodotto poi in *Études d'institutions romaines*, Paris 1887, p. 229 segg.) ²⁾. Tra gli scrittori precedenti possono riscontrarsi ancora: LIPSIUS in *Taciti annales* XIV n. 27, e *de militia romana* lib. V dial. 18 ³⁾, FERNANDEZ DE RETES *Opusc. lib. V cap. II de castr. pecul.* § 8 segg. ⁴⁾ e gli autori da lui citati, WIELING et MESTRE *De connubiis militum romanorum* ⁵⁾, MARINI *Atti e monumenti de' fratelli Arvali* (Roma 1795) part. 2, p. 436 seg. p. 477 n. 54, HAUBOLD e PLATZMANN *Iuris rom. testim. de militum honesta missione* ⁶⁾.

Non è forse ancora giunto il tempo di dire l'ultima e sicura parola su tale questione: è probabile che dalla pubblicazione dei papiri egiziani, dei quali oggi tanta è la copia, si possano ancora avere più precise notizie a questo riguardo; tuttavia credo che

1) Confr. p. es. le ben note storie di HUGO, ZIMMERN, WALTER, PADELLETTI, MUIRHEAD, KARLOWA, SCHULIN etc. Brevissimi accenni si trovano in PUCHTA *Instit.* § 288. bb, REIN *Privatrecht der Römer* 2^a ed. p. 404, MAYNZ *Cours de droit romain* 4^a ed. III. § 305 n. 10, LEONHARD *Instit.* § 52 p. 202. Nulla trovasi neppure nelle opere speciali di diritto privato sulla famiglia e sul matrimonio.

2) Conf. pure brevi cenni in FITTING *Castrense peculium* p. 68 seg., GIRAUD *Les bronzes d'Osuna* (*Journal des savants* 1875 p. 261 seg.), GIRARD *Textes de droit romain* 2^a ed. p. 157, DARESTE *loc. cit.*

3) Edit. 3^a Antuerpiae 1602 p. 344 seg.

4) In MEERMANN *Thesaur.* VI p. 244 seg.

5) In OELRICHS *Thesaur. dissert. iurid.* II, 1, n. VI p. 291 segg. specialmente p. 303 segg.

6) In HAUBOLD *opuscula vol. II p. 846 seg.*

mi si perdonerà s'io esporrò qui i risultati più che dei miei studi, dei miei dubbî.

Anzitutto avvertiamo che la questione va limitata ai soldati cittadini romani, ¹⁾ e che è necessario distinguere bene la facoltà di aver moglie, da quella di coabitare con la moglie, e soprattutto da quella di prendere moglie.

Che i soldati al tempo della repubblica potessero aver moglie, è naturale e risulta chiaro da LIVIO 21, 41, 16 ²⁾ e 42, 34 ³⁾; nè per quel tempo si trova traccia di un divieto di contrarre matrimonio. La disciplina militare vietava però alle donne di seguire i soldati negli accampamenti. ⁴⁾

Ma i dubbî sorgono gravi per i primi secoli dell'impero. Alcuni testi ci dimostrano che i soldati non solevano essere ammogliati; così p. es. TACITO *ann.* 14,27 lamenta che i coloni veterani non lasciassero discendenti, perchè non avvezzi al matrimonio, e TERTULLIANO de *exhort. castit.* c. 12 menziona i soldati tra le categorie dei celibi. Ma ciò non basta ancora a provare, che giuridicamente i soldati non potessero avere e prendere moglie, poichè è certo che in ogni modo la vita militare è poco adatta al matrimonio, anche se questo non sia legalmente vietato.

SVETONIO *Aug.* c. 24 ci dice che Augusto *disciplinam severissime rexit; ne legatorum quidem cuiquam nisi gravate hibernisque demum mensibus permisit uxorem intervivere.* Ciò può farci pensare che fosse vietato in generale agli ufficiali e ai soldati di coabitare con le mogli.

DIONE 60, 24 ci narra che Claudio concesse ai militi i diritti spettanti ai mariti, perchè per legge non potevano aver mo-

1) Che i peregrini potessero aver moglie secondo il loro diritto anche sotto l'impero risulta direttamente dai diplomi militari.

2) Discorso di Scipione ai soldati: « unusquisque se non corpus suum, sed coniugem ac liberos parvos armis protegere putet. »

3) Discorso di Sp. Ligustino: « cum primum in aetatem veni pater mihi uxorem... dedit... sex filii nobis... filii quatuor togas viriles habent, duo praetextati sunt... viginti duo stipendia annua in exercitu emerita habeo et maior annis sum quinquaginta ». Almeno i *praetextati* erano dunque nati durante la milizia del padre.

4) Conf. SERVIUS *ad Aen.* 8, 688; PROPERTIUS 5, 3, 45; CICERO *Catil.* 2, 10, 23; *Livii epit.* 57; DIO fr. 57, 33; APPIANUS *his.* 85; FLORUS, I, 33 [2,18], etc.

glie ¹⁾, e ciò dimostra che veramente esisteva un divieto legale il quale si suol fare appunto risalire ad Augusto.

Il divieto ci è poi attestato oggi espressamente anche dai papiri berlinesi 114 e 140 e dal nostro papiro Cattaoui. Ma in che consisteva esso precisamente? e fino a quando durò?

Le parole usate da Dione, nel passo testé citato, e il caso deciso nella sentenza del papiro Cattaoui relativa a Chrotis ²⁾ possono far credere che i soldati romani al tempo di Claudio e di Traiano non solo non potessero contrarre matrimonio, ma neppure aver moglie. Ciò però sembra veramente eccessivo, e non sarebbe strano che Dione si fosse espresso in modo non completamente esatto e che la sentenza accennata dovesse spiegarsi altrimenti, come già si è detto in nota.

Se fosse certa la restituzione proposta dal MOMMSEN al diploma militare XXVIII nel *Corpus inscriptionum latinarum* III: "...[qui uxores non] habent, si qui eorum feminam peregrinam duxerit dumtaxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium", si avrebbe anche una prova anteriore a Traiano della possibilità che i soldati avessero moglie. ³⁾

Adriano, secondo ci riferisce Papiniano, rescrisse che l'eredità lasciata dalla moglie ad un soldato figlio di famiglia apparteneva a costui come parte del peculio castrense ⁴⁾: ciò presupp-

¹⁾ τοῖς στρατευομένοις, ἐπειδὴ γυναικας οὐκ ἐδύνατο ἐκ γε τῶν νόμων ἔχειν, τὰ τῶν γεγαμηκότων δικαιώματα ἔδωκε.

²⁾ Può tuttavia dubitarsi che il matrimonio romano avesse avuto luogo prima della incorporazione del marito nella milizia. La decisione poi potrebbe spiegarsi anche con un divieto legale di coabitazione con la moglie, con la grave sanzione della illegittimità dei figli procreati durante la milizia.

³⁾ Il diploma è probabilmente di Domiziano.

⁴⁾ L. 13 D. de castr. pecul. 49, 17; l. 16 eod. Riguardo al fondamento di questa disposizione di Adriano, quantunque oggi i più ritengano che si tratti di un puro arbitrio dell'imperatore, io credo si possa ancora difendere l'idea esposta dal CUIACIO *Papin. Resp.* ad h. l. che cioè si tratti di un acquisto castrense, perchè il milite come tale poteva acquistare l'intera eredità della moglie. Non parmi che abbia valore l'osservazione contraria, che il soldato poteva già acquistare l'intera eredità della moglie come assente (ULPIANUS XVI, 1), perchè egli era assente appunto perchè soldato, e quindi la causa della sua capacità era pur sempre la milizia.

pone evidentemente il matrimonio perdurante, ed è anzi un favore concesso a tale matrimonio.

GAIO ¹⁾ annovera la milizia, accanto alla vecchiezza e alla malattia, tra la cause, per le quali *satis commode matrimonium retineri non possit*, onde può aver luogo il divorzio *bona gratia*: ciò prova che per sè stessa la milizia non scioglieva senz'altro il matrimonio, mentre era un impedimento alla convivenza maritale.

MARCELLO ²⁾ parla della successione di un nepote *in locum filii* di un soldato, il che ci dimostra che, almeno al suo tempo, i soldati potevano avere figli legittimi; non ci è detto però in qual tempo generati.

Possiamo dunque ammettere come probabile che non fosse vietato l'aver moglie, ma bensì il coabitare con la moglie, e che qualche proibizione vi fosse circa il contrarre matrimonio.

Il papiro berlinese 114, già più sopra citato, porta una sentenza di Lupo prefetto d'Egitto, che nell'auno 116/117 d. Cr., imperante Traiano, nega la dazione del giudice per la dote del preteso matrimonio di un milite *ού γάρ ἔξεστιν στρατιώτην γαμεῖν*. E il simile si trova nel papiro stesso per un altro caso dell'anno 134, imperante Adriano, il che dimostra che da Traiano ad Adriano la legislazione a questo riguardo non deve aver subito modificazioni.

Il papiro berlinese 140 ³⁾ ci conserva una importantissima epistola di Traiano senza data (anni 98-117) a Simmio, nella quale l'imperatore constata che i figli generati durante la milizia dei padri non erano ammessi a raccogliere l'eredità paterna ab intestato, avendo il genitore contravvenuto alla disciplina militare; egli poi benignamente li ammette alla *bonorum possessio unde cognati*. Ciò potrebbe anche significare che i soldati non potessero

1) L. 61 D. de donat. i. v. et u. 24, 1, GAUS lib. 11 ad ed. prov.

2) L. 8 D. de test. mil. 23, 1. Si può tuttavia dubitare dalla genuinità di questo testo.

3) Oltre che nella raccolta citata *Aegyptische Urkunden* vol. 1 fasc. 5, questo testo si trova riprodotto con versione latina in BRUNS *Fontes* 6^a ediz. 1 p. 381 seg. e in GIRARD *Textes de droit romain* 2^a ediz. p. 157 seg.

aver moglie; ma può ottimamente spiegarsi anche o col divieto di coabitare con la moglie, sotto la sanzione della illegittimità dei figli generati durante la milizia¹⁾, o col divieto di contrarre matrimonio, se l'epistola non si dovesse riferire anche ai figli nati durante la milizia da matrimonio contratto prima della milizia.

Con questi testi dunque e con quelli del papiro Cattaoui giungiamo alla conclusione probabile, che i soldati nel primo secolo dell'impero e fin verso la fine del secondo potessero bensì aver moglie, ma non coabitare con essa, sicchè persino i figli generati durante la milizia in contravvenzione alla disciplina fossero considerati illegittimi; fosse poi proibito il contrarre matrimonio. Dubbio è fino a qual punto tale proibizione fosse assoluta, se cioè fosse lecito almeno il matrimonio tra assenti e con donne non della provincia, nella quale il soldato militava.

Settimio Severo fece ai soldati, tra le altre, una concessione relativa ai rapporti con le donne; ma il passo di Erodiano, ²⁾ che ci dà questa notizia, è di poco sicura interpretazione. Infatti ivi si dice, che Severo permise ai soldati *γυναῖξί τε συνοικεῖν*, e ciò è stato inteso da alcuni nel senso di contrarre matrimonio, da altri nel senso di coabitare con concubine, da altri nel senso di coabitare con le mogli, da altri finalmente nel senso di contrarre un quasi-matrimonio con le focarie. Io preferirei il significato più generale di coabitare con donne, siano queste mogli ³⁾, siano concubine.

1) Confronta più sopra ciò che ho detto relativamente al caso di Chrotis nel papiro Cattaoui.

2) HERODIANUS 3, 8, 5: *τοῖς τε στρατιώταις ἐπέδωκε χεῖματα πλείστα ἄλλα τε πολλὰ συνεχώρησεν ἃ μὴ πρότερον εἶχον. καὶ γὰρ τὸ σιτηρέσιον πρῶτος πύξησεν αὐτοῖς καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς χρῆσασθαι ἐπέτρεψε γυναῖξί τε συνοικεῖν, ἅπερ ἅπαντα σωφροσύνης στρατιωτικῆς καὶ τοῦ πρὸς τὸν πόλεμον ἐτοίμου τε καὶ εὐσταλοῦς ἀλλότρια ἐνομίζετο.*

3) Oltre i passi di Dione 42, 44; 59, 11; 59, 23 citati dal WILMANN, vedi il papiro Cattaoui nel passo relativo ai due Longini.

Certo è che numerose epigrafi, specialmente del campo di Lambesis, ci menzionano il matrimonio di soldati romani, contenendo i titoli di *coniux, uxor, mari'a, maritus, gener, socer, pater, filius, sponsus*; onde è credibile che non del solo rapporto con concubine si dovesse trattare ²⁾.

Nel Digesto poi e nel Codice Giustiniano noi troviamo molti testi da Papiniano in poi, dai quali risulta manifesto che i militi potevano contrarre valido matrimonio e avere figli legittimi anche durante la milizia. Così PAPINIANO ci dice che il milite figlio di famiglia non può contrarre matrimonio senza la volontà del padre (l. 35 D. de R. N. 23, 2), e tratta la questione se la dote data o promessa faccia parte del peculio castrense del marito milite figlio di famiglia (l. 16 D. de castr. pecul. 49, 17), e altrove ci mostra il milite con figli legittimi (l. 36 §. 2, l. 38 pr. D. de test. mil. 29, 1); TERTULLIANO parla di figli generati durante la milizia (l. 33 pr. §. 2 D. de test. mil. 29, 1); TRIFONINO di figli senz'altro (l. 41. §. 3 D. de test. mil. 29, 1); PAOLO fa menzione del fondo dotale di un soldato (l. 16 D. de test. mil. 29, 1); ULPIANO parla di mogli (l. 35 §. 3 D. de R. N. 23, 2; l. 32. §. 8 D. de don. i. v. et u. 24, 1; l. 6, l. 7, l. 8 D. de castr. pecul. 49, 17) e di figli legittimi di soldati (l. 15. §. 5, l. 28 D. de test. mil. 29, 1), e anzi espressamente di figli legittimi generati durante la milizia (l. 7, l. 9 pr. D. de test. mil. 29, 1).

E di mogli e di figli di militi trattano anche nei loro rescritti Caracalla (l. 3. C. de test. mil. 6, 21) e Alessandro (l. 6 C. de test. mil. 6, 21; l. 1 C. de uxor. mil. 2, 51).

Notevoli tra gli altri, perchè ci attestano la persistenza del divieto del matrimonio degli ufficiali con donne della provincia, ove la milizia si esercitava, sono la l. 63 D. de R. N. 23, 2 di Papiniano, che dice non potere il prefetto della coorte o della

²⁾ Vedi, a cagion d'esempio, nel C. I. L. VIII n. 2786. 2783. 2793. 2795. 2802. 2305. 2806. 2808-2810. 2816. 2813. 2319. 2823. 2825-2827. 2838. 2843. 2845. 2349. 2851. 2856. 2857. 2865-2868. 2871. 2873. 2777. 2878. 2830. 2891. 2835-2397. 2893. 2903. 2905-2508. 2218. 2913. 2930. 2938-2941. 2948. 2352. 2953. 2955. 2959. 2367. 2372. 2996. 2998. 3004. 3012. 3015. 3018. 3019. 3053. 3057. 3065. 3081. 3087. 3095. 3123. 3141. 3143. 3145. 3164. 3165. 3199. 3216. 3219 etc. etc.

cavalleria e il tribuno contrarre matrimonio con donne di quella provincia, e la l. 66 eod. di Paolo, nella quale si legge: " Eos qui in patria sua militant non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri. § 1. Idem eodem. Respondit mihi placere etsi contra mandata contractum sit matrimonium in provincia, tamen post depositum officium, si in eadem voluntate perseverat iustas nuptias effici; et ideo postea liberos natos ex iusto matrimonio legitimos esse. ¹⁾ „ Or qui è dubbio se si tratti di una semplice applicazione agli ufficiali militari del divieto generale fatto ai magistrati di prender moglie della provincia, ove hanno l'ufficio loro, ovvero se il divieto si estenda anche a tutti i militi, come parrebbe dalle generali parole della l. 65 pr., le quali però sembra debbano interpretarsi restrittivamente a causa di quanto segue nel §. 1 (*post depositum officium*).

Intanto per la prima metà del 3° secolo i diplomi militari²⁾ ci danno anche una formula, che non si trova in quelli anteriori, almeno i quelli che ci sono rimasti: cioè: " *ipsis filiisque eorum quos susceperint ex mulieribus quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint civitatem romanam dederunt et conubium cum isdem quas tunc secum habuissent cum est civitas iis data.* „ Ciò può accennare tanto a concubinato, quanto a matrimonio non romano, e in ogni modo dimostra non essere più proibita ai militari la coabitazione con donne.

Pel diritto relativo al matrimonio dei soldati dopo Alessandro Severo veggansi: Gordiano, l. 9 C. de test. mil. 6, 21; Filippo, l. 10 C. eod.; il fatto relativo a Vittorino in TREBELLIVS POLLIO *tyranni triginta* 6, 3; Aureliano, citato in l. 4 C. de primip. 12, 62; Diocleziano, l. 19 C. ad l. Iul. de adult. 9, 9, l. 2 C. de uxor. mil. 2, 51, l. 4 C. de primip. 12, 62; Costantino, l. 1 C. de filiis offic. 12, 47, l. 15 C. de test. mil. 6, 21, l. 7 C. de repud. 5, 17; Costante, l. 3 C. Th. de re mil. 7. 1 eguale a l. 10

(1) Conf. l. 6 C. de nupt. 5, 4.

(2) Vedi i diplomi nel C. I. L. III. n. 53 Philippi a. 247; n. 56 Decius a. 249, e nel *Supplem.* al vol. III. n. 82 Caracalla a. 214-217.

C. de re mil. 12, 35; Giuliano, in AMMIANUS MARCELLINUS XX, 4, 11 e LIBANIUS *ἐπιτάφιος* (ed. Morell. Lutetiae 1627 p. 284; ed. Reiske, Altenburg 1791 p. 553 seg.); Valentiniano e Valente, l. 6. C. Th. de tiron. 7, 13; Graziano, Valentiniano e Teodosio, l. 2 C. de filiis off. 12, 47; Teodosio II e Valentiniano III, l. 21 C. de nupt. 5, 4; e finalmente l'anonima l. 3 C. de filiis offic. 12, 47.

VITTORIO SCIALOIA